

TI_GERICHTE 38.2003.6 vom 18. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2003.6

FR: TI_GERICHTE 38.2003.6 du 18 août 2003

IT: TI_GERICHTE 38.2003.6 del 18 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

OADI, che rinvia, per analogia, all'articolo 81 cpv. 3 OADI - secondo cui l'assicurato deve presentare la sua domanda di sussidio per le spese di pendolare o per quelle di soggiornante settimanale prima dell'inizio del lavoro esterno - non costituisce una semplice prescrizione d'ordine amministrativo, bensì un presupposto formale da cui dipende il diritto all'indennità; di conseguenza colui che, senza un motivo giustificabile, presenta la sua domanda tardivamente potrà percepire le prestazioni soltanto a partire da quel momento e pro rata temporis (cfr. DLA 1986, n. 18, p. 68; cfr., pure, DTF 114 V 123). 2.5. Nella presente fattispecie, _____ - in disoccupazione dal mese di settembre 2001 - il 19 agosto 2002 ha iniziato a svolgere un'attività fuori dal luogo di domicilio, precisamente presso lo Studio _____ (cfr. doc. _: "Frau _____ hat ihre Zusammenarbeit in unserem Büro an der _____ am 19. August 2002 begonnen"). In data 23 agosto 2002 l'assicurata ha presentato all'Ufficio delle misure attive una domanda di sussidio per le spese di soggiornante settimanale (cfr. doc. _). Con la prima delle due decisioni (n. _____) emanate il 28 ottobre 2002, l'autorità amministrativa ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al sussidio soltanto a decorrere dal 23 agosto 2002, ossia dalla data in cui è stata presentata la relativa richiesta (cfr. doc. _). Con la seconda (n. _____), il sussidio per le spese di soggiornante settimanale le è stato riconosciuto per il periodo 1° dicembre 2002-18 febbraio 2003 (cfr. doc. _). Dal canto suo, _____ ritiene di avere diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale durante tutto il periodo 19 agosto 2002-28 febbraio 2003 (cfr. V). A mente della stessa, il fatto che la domanda di sussidio sia stata inoltrata dopo l'inizio della nuova attività, ovvero il 23 agosto 2003, non sarebbe imputabile ad una sua colpa, nella misura in cui il relativo contratto di lavoro è stato sottoscritto soltanto in data 20 agosto 2002 (cfr. I e V). D'altra parte, l'insorgente non comprende la ragione per cui la fine del diritto al sussidio è stata fissata al 18 febbraio 2003, anziché al 28 febbraio 2003 (cfr. V, p. 1 in fine). Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva innanzitutto che, alla luce di quanto precede (cfr. consid. 2.4), la domanda del 23 agosto 2003, inoltrata quando l'assicurata aveva già iniziato a lavorare a _____ da alcuni giorni, va considerata tardiva. Resta quindi da stabilire se esistono validi motivi che possono giustificare il ritardo (cfr. art. 81 cpv. 3 OADI: "senza motivo giustificabile"). La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce peraltro un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. DLA 1988, p. 128 e DTF 114 V 125). D'altra parte, anche l'art. 41 cpv. 1 LPGGA (che può servire quale

punto di riferimento, sebbene non sia direttamente applicabile alla presente fattispecie) recita che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito. Tuttavia non tutti i motivi sono scusabili. La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente, all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA del 16 settembre 1985 nella causa G., non pubblicata; DLA 1988, p. 128, consid. 4a). Sono invece stati ritenuti motivi scusabili, l'impossibilità di osservare un termine a seguito della malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, p. 129 consid. 4b) o ancora la notifica tardiva di una comunicazione necessaria per poter fare valere i propri diritti (DLA 1996/1997, p. 69). Va inoltre ricordato che, per costante giurisprudenza federale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 124 V 220-221; DTF 113 V 88; DTF 110 V 338 consid. 4 e 343 consid. 3). Dalle tavole processuali emerge che in data 9 agosto 2002 all'assicurata sono stati consegnati due formulari, necessari alla richiesta del sussidio per le spese di soggiornante settimanale (cfr. doc. _). Da notare che su questi formulari è esplicitamente precisato che la domanda deve essere inoltrata al più tardi 10 giorni prima dell'inizio dell'attività esterna (cfr. doc. _ in alto). Quello stesso giorno, _____ è riuscita a raggiungere telefonicamente il proprio datore di lavoro, il quale le ha confermato che l'attività presso il suo studio di architettura avrebbe avuto inizio lunedì 19 agosto 2002 (cfr. XVII, risposta al quesito n. 1: "Il 9 agosto alle ore 19 la signora _____ mi ha telefonato, per sapere a partire da che data io l'avrei assunta; le ho risposto che l'avrei assunta presso il mio ufficio a partire da lunedì 19 agosto 02"). La sera, essa ha proceduto ad elaborare una bozza di accordo, sulla base di un modello inviatole dall'arch. _____ mediante posta elettronica (cfr. XVII, risposta al quesito n. 3: "Su richiesta della signora _____, la sera del 9 agosto le ho inviato per e-mail in allegato un documento sulla base del quale poter redigere una prima bozza di contratto di lavoro"; cfr., pure, doc. _, p. 2). Si evince, inoltre, che le parti hanno formalmente concluso il loro contratto di lavoro solo in data 20 agosto 2002, ovvero dopo l'inizio dell'attività (XVII, risposta al quesito n. 4: "Il secondo giorno di lavoro della signora _____, ovvero il 20 agosto 02, nel mio ufficio, seduti davanti al computer, io e la signora _____ abbiamo passato in rassegna e definito tutti i punti della bozza di contratto. Abbiamo così trovato un accordo su tutto e firmato entrambi il contratto"; cfr., pure, il doc. _: "Hiermit bestätige ich, dass ich ihr Arbeitsvertrag erst am zweiten Arbeitstag, d.h. am 20. August 2002, unterschrieben habe"). Sulla scorta di quanto precede, occorre concludere che è unicamente a partire dal 20 agosto 2002 che il formulario di richiesta di sussidio (cfr. doc. _) avrebbe potuto essere debitamente compilato in tutte le sue parti e, in ogni caso, è soltanto dopo tale data che l'Ufficio delle misure attive avrebbe avuto a sua disposizione tutti gli elementi necessari per esaminare le condizioni da cui dipende il diritto a prestazioni (segnatamente, l'esistenza di una perdita finanziaria ex art. 94 OADI). Significativa al riguardo è peraltro l'indicazione contenuta nel formulario relativo agli "Allegati alla domanda". Essa può essere compresa da un assicurato nel senso di inoltrare la domanda allegando copia del contratto di lavoro dopo che esso è stato stipulato. Interpellato dallo scrivente Tribunale a proposito della prassi seguita nel caso in cui un assicurato avesse reperito un datore di lavoro ma non fosse ancora in possesso del relativo contratto (cfr. XX), il caposedede dell'URC di _____, _____, ha dichiarato che, citiamo: "...la procedura che ogni consulente deve seguire qualora un assicurato avesse reperito un nuovo

lavoro ma non fosse tuttavia ancora in possesso del relativo contratto, è quella di sollecitare l'utente affinché una dichiarazione in tal senso sia in nostro possesso il più presto possibile ..." (XXI). Questa Corte prende atto della prassi adottata in tali casi dall'amministrazione. Tuttavia, osserva che, nella concreta evenienza, essa non è stata ossequiata. In effetti, dal verbale afferente al colloquio di consulenza del 9 agosto 2002 si evince che le informazioni fornite a _____ dalla collocatrice _____ si limitarono, in realtà, alla possibilità di ottenere il sussidio in questione, nonché alla necessità di ritornare al più presto i formulari debitamente compilati (cfr. doc. _). Ciò appare tanto più sorprendente se solo si considera che la ricorrente aveva sollecitato il suddetto incontro proprio perché preoccupata del fatto che il datore di lavoro non le aveva ancora trasmesso il contratto (cfr. doc. _). Non va peraltro ignorato che la consulente del personale ha concluso la propria verbalizzazione nel seguente modo "attendo copia contratto per chiusura caso". Ci si potrebbe chiedere se l'assicurata - al corrente del fatto che la domanda di sussidio andava presentata con un certo anticipo rispetto all'inizio dell'attività - non avrebbe comunque potuto e dovuto attivarsi nei confronti dell'architetto _____, al fine di accelerare i tempi per la formalizzazione del contratto di lavoro. Il TCA ritiene di dovere rispondere negativamente a questo quesito. Va infatti considerato che, sino ad allora, _____ aveva avuto modo di conoscere l'architetto _____ in una sola occasione, nel corso del colloquio di assunzione avvenuto il 18 giugno 2003, e che la sua collaborazione presso lo studio non era ancora iniziata. È quindi del tutto comprensibile che essa abbia voluto evitare di fare pressione (da lontano) su quello che sarebbe poi divenuto il suo datore di lavoro, per il timore di guastare un rapporto che all'epoca si trovava ancora in una fase embrionale. In esito alle considerazioni che precedono, occorre quindi concludere che nel caso concreto esistono validi motivi che giustificano il ritardo con il quale _____ ha inoltrato la domanda di prestazioni. È pertanto a torto che l'autorità amministrativa convenuta le ha riconosciuto il sussidio soltanto a contare dal 23 agosto 2003 (giorno in cui è stata presentata la domanda di sussidio), anziché a far tempo dal 19 agosto 2002 (giorno in cui ha avuto inizio l'attività a _____). Il diritto alle prestazioni dura fino al 18 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.3), come correttamente indicato dall'amministrazione nella seconda decisione impugnata. La data del 28 febbraio 2003 figurante sulla decisione (annullata e sostituita) dell'8 ottobre 2002 partiva dall'errato presupposto che il rapporto di lavoro era iniziato il 1° settembre 2002.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.